

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Il giorno 19 febbraio 2016, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di ragione e di legge, tra i sottoscritti signori:

- CARRARO GIANFRANCO, nato a Mirano (VE) il 24 novembre 1972 e residente a Mirano (VE) in Via Galli n° 8, codice fiscale: CRRGFR72S24F241S;

- CORNETI MAURIZIO, nato a Savignano sul Panaro (MO) il 06 marzo 1960 e residente a Savignano sul Panaro (MO) in Viale Lombardia n°119, codice fiscale: CRNMRZ60C06I473X;

- STEFANO PETROCCHI, nato a Roma (RM) il 22 settembre 1973 e residente a Roma (RM) in Via Buggiano n°49, codice fiscale : PTRSFN73P22H501U;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1) E' costituita ai sensi degli art.36 e seguenti del Codice Civile un'associazione non riconosciuta denominata "Associazione Levigatori d'Italia" o in forma abbreviata "Levigatori d'Italia", con sede fissata in Comune di Mirano (VE), in Via Galli n°8.

Art. 2) L'Associazione, che non persegue alcuna finalità di lucro, né politica, né partitica, né sindacale, ha per scopo quanto specificato all'articolo 3 dello statuto sociale che si allega al presente atto.

Art. 3) I Signori CARRARO GIANFRANCO, CORNETI MAURIZIO, STEFANO PETROCCHI, si assumono la qualità di soci fondatori.

Art. 4) I contributi associativi per l'anno 2016 sono fin d'ora stabiliti nel seguente importo:
Soci ordinari: EURO 200,00.

Art. 5) A comporre per il primo anno il Consiglio Direttivo, vengono nominati i signori :CARRARO GIANFRANCO e CORNETI MAURIZIO e STEFANO PETROCCHI i quali dichiarano di accettare la carica.

Art. 6) La carica di Presidente del Consiglio Direttivo e di Presidente dell'Associazione è attribuita al Signor CARRARO GIANFRANCO, che accetta l'incarico, mentre la carica di Vice-Presidente è attribuita al Signor CORNETI MAURIZIO, che accetta l'incarico.

Art. 7) La carica di Tesoriere dell'Associazione è attribuita al Signor CARRARO GIANFRANCO, che accetta l'incarico.

Art. 8) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto costitutivo e nell'allegato testo di statuto, valgono le norme del Libro I del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sig. CARRARO GIANFRANCO

Sig. CORNETI MAURIZIO

Sig. PETROCCHI STEFANO

Reg. il - 9 MAR. 2016

Euro 200,00

Conformi al Mod. F23

Ufficio Venezia 2

N. 1086 Serie 3 A PRIVATI

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO (*)

Daniela Pastrello

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Massimo Esposito



STATUTO ASSOCIAZIONE LEVIGATORI D'ITALIA

(approvato il 19 febbraio 2016)

Art. 1) COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l'Associazione Levigatori d'Italia, in forma abbreviata Levigatori d'Italia.

Levigatori d'Italia è apartitica e non ha fini di lucro.

Levigatori d'Italia può aderire ad Associazioni Nazionali, Estere e Sovranazionali che perseguano i medesimi scopi associativi.

Art. 2) SEDE - DURATA

Levigatori d'Italia ha sede in Mirano (Venezia).

La durata di Levigatori d'Italia è a tempo indeterminato.

Art. 3) SCOPI

- a) favorire il riconoscimento, la qualificazione e lo svolgimento della professione di levigatore;
- a) promuovere forme di solidarietà tra i soci, curare l'assistenza e la tutela dei loro interessi in tutti i problemi tecnici, economici, sociali, sindacali e culturali, che direttamente o indirettamente li riguardano;
- b) promuovere il trasferimento delle conoscenze, il dialogo e la cooperazione tra i soci, fornendo una piattaforma di comunicazione tra i seguenti soggetti:
 - Levigatori.
 - Trattatori.
 - Rivenditori e distributori materiali per la levigatura e trattamenti.
 - Produttori di accessori, attrezzature per levigatura e trattatori.
 - Produttori di marmi graniti e materiali simili che si possono levigare e trattare.
 - Rappresentare i soci, nei limiti del presente Statuto, nei rapporti con associazioni ed enti, pubblici e privati, nazionali e sovranazionali;
- c) favorire e promuovere ogni iniziativa diretta a comunicare una corretta immagine del levigatore;
- d) svolgere opera di conciliazione nei casi di contrasti tra componenti economiche diverse appartenenti ad Levigatori d'Italia (produttori, rivenditori, posatori e levigatori) e assumere ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà tra i soci e intensificare la collaborazione e il dialogo tra le componenti economiche rappresentate;
- e) svolgere le seguenti funzioni e attività a favore dei soci:
 - provvedere all'informazione, all'assistenza e alla consulenza dei soci sui problemi generali e specifici di loro interesse;
 - organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti o convegni su temi d'interesse dei soci rappresentati;
 - raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati riguardanti le condizioni e l'attività dei soci, promuovendo la necessaria informativa;
 - promuovere la formazione professionale, l'aggiornamento e il perfezionamento tecnico dei soci;

Frauen
Conti / Luz / Casolo
St. M. P. M. L.

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento per causa di morte.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio di Levigatori d'Italia il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione da Levigatori d'Italia.

Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 7) PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI

Levigatori d'Italia trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
- da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
- dai proventi di iniziative attuate o promosse da Levigatori d'Italia;
- da entrate derivanti da convenzioni, contratti, accordi stipulati con enti pubblici o privati, per la gestione di iniziative previste dall'art. 3 del presente statuto;
- attività di carattere commerciale e produttivo;
- da ogni altro tipo di entrate.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Durante la vita di Levigatori d'Italia non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 8) ORGANI SOCIALI

Sono organi di Levigatori d'Italia:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo di Levigatori d'Italia ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. E' composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- L'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
- L'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera



Dr. P. M. Comodi / Consiglio Direttivo

per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;

- La nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo;
- La nomina del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- L'approvazione dei regolamenti interni;
- La trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto di Levigatori d'Italia;
- Lo scioglimento di Levigatori d'Italia, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno: entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale per l'anno successivo ed entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da inviare ai soci e da pubblicare nell'albo della sede di Levigatori d'Italia almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza o mediante avviso da pubblicare nel sito internet di Levigatori d'Italia.

Art. 10) VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci iscritti al libro soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentanti almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti al libro soci.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 11) SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita dal Presidente o dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio direttivo.

Il Presidente dell'assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, il diritto a intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Finca
Comitato Amministrativo
M. P. M.
R.

Il Presidente rappresenta legalmente Levigatori d'Italia nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 16) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo, sulla gestione economico-finanziaria di Levigatori d'Italia e controlla la contabilità e i bilanci annuali.

Esso si compone di tre membri effettivi.

Il Presidente e i membri del Collegio sono nominati dall'assemblea ordinaria, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Possono essere nominati revisori anche i non soci.

Art. 17) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione:

- bilancio preventivo almeno entro un mese dall'apertura dell'esercizio sociale;
- il rendiconto economico e finanziario almeno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita di Levigatori d'Italia, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 18) LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che Levigatori d'Italia deve tenere sono:

il libro dei soci;

il libro dei verbali e delle deliberazione dell'assemblea;

il libro dei verbali e delle deliberazione del Consiglio Direttivo;

il libro dei verbali e delle deliberazione del Collegio dei Revisori;

il libro giornale della contabilità sociale.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alla disposizioni fiscali.

Art. 19) LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI

Per la revisione o modifica del presente statuto, per lo scioglimento di Levigatori d'Italia e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria.

L'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità, oppure a fini di generale o pubblica

Fran

*Corrado
Pomietto*

M. P. M.

utilità, salvo diversa destinazione imposta di legge.

Art. 20) RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sig. CARRARO GIANFRANCO

Gianfranco Carraro

Sig. CORNETI MAURIZIO

Maurizio Corneti

Sig. PETROCCHI STEFANO

Stefano Petrocchi

